



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO

SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA

in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al **N. R.L.P.A. 386/2022** promossa da:

MELONI Rossana, c.f. MLNRSN64S63B354B, nata a Cagliari il 23/11/1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Firinu, giusta procura speciale in atti,

- ricorrente -

contro

Agenzia Forestale Regionale per Lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna – Forestas, in persona del commissario straordinario e rappresentante legale *pro tempore*, c.f. 03669190922, rappresentata e difesa dall'Avvocata Giuseppa Rutilio e dall'Avvocato Gesuino Campus, giusta procura speciale in atti,

- resistente -

Oggetto: impugnazione di sanzione disciplinare.

All'udienza del 10 luglio 2024 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte ricorrente: *“Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: a) annullare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per il totale di una giornata lavorativa irrogata a Meloni Rossana da Forestas, con provvedimento protocollo 2502 del 23/02/2022; b) per l'effetto, condannare il datore di lavoro Forestas in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Meloni Rossana della retribuzione di 1 giornata di lavoro; c) con vittoria di spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.*

Nell'interesse di parte resistente: *“Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione*



ed eccezione: rigettare il ricorso siccome infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato l'8 giugno 2022, ritualmente notificato, Rossana Meloni ha convenuto in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale l'Agenzia Forestale Regionale per Lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna – Forestas, esponendo di essere una dipendente della convenuta, assegnata al cantiere di Pau, al fine di far annullare la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per il totale di una giornata lavorativa irrogatale dalla datrice di lavoro con provvedimento del 23 febbraio 2022, essendo stato contestato alla lavoratrice, con nota del 17 gennaio 2022, a firma del direttore facente funzioni dott. Maurizio Mallocci, di essersi allontanata nella giornata del 17 dicembre 2021 dal posto di lavoro senza autorizzazione e senza farvi più ritorno e di non avere svolto, fino all'abbandono del posto di lavoro, le mansioni assegnate.

La ricorrente ha lamentato che la contestazione disciplinare per come formulata era assolutamente generica, risultando priva dei requisiti essenziali necessari per consentire al lavoratore di comprendere l'accusa senza margini di errore e di potere, quindi, svolgere appieno le proprie difese, in violazione del principio di specificità della contestazione previsto dall'art. 7 St. Lav., con conseguente nullità del procedimento e del provvedimento disciplinari.

Sotto il profilo temporale, in particolare, non era dato sapere quando la lavoratrice si sarebbe allontanata dal posto di lavoro, avendo la datrice di lavoro precisato solo successivamente, nell'irrogare la sanzione disciplinare, che la violazione si sarebbe verificata in data 17 dicembre 2021 alle ore 10:30, dato temporale mai dedotto prima.

Inoltre, era generica anche la contestazione di non avere svolto le mansioni assegnate contravvenendo alle istruzioni impartite, infatti non era dato sapere quali istruzioni erano state date e quali mansioni non erano state svolte.

Ad ogni modo, la ricorrente ha contestato la fondatezza degli addebiti contestati, sostenendo di non avere mai abbandonato il posto di lavoro senza autorizzazione e di avere eseguito le istruzioni impartite svolgendo le mansioni assegnate.

2. Si è costituita in giudizio la convenuta, domandando il rigetto del ricorso.

Ha sostenuto la legittimità della sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente, correlata a un'infrazione disciplinarmente rilevante e ritualmente contestata nei suoi estremi necessari, nonché congrua perché commisurata all'illecito, secondo la corrispondenza assegnata dal codice di disciplina annesso al contratto collettivo, osservando che, pur nella sua indubbia laconicità, la contestazione disciplinare aveva concretamente consentito alla lavoratrice di apprendere, senza margini di opinabilità, il fatto storico addebitatogli, consistente nell'abbandono del posto di lavoro durante il turno, che



integrava di per sé un'infrazione disciplinare punibile con la sanzione poi effettivamente applicata, a prescindere dall'orario in cui ciò era avvenuto, atteso che la sanzione applicata, pari a un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, non era stata correlata alla quantità di prestazione non resa.

Ciò che assumeva rilevanza era che la ricorrente aveva abbandonato il posto di lavoro, durante il turno, senza avere ricevuto previa autorizzazione, né, quantomeno, avere dato comunicazione al caposquadra o al responsabile del presidio.

3. La causa, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note difensive.

§§§

4. Il ricorso deve essere accolto.

Alla lavoratrice Rossana Meloni è stato contestato di essersi allontanata dal luogo di lavoro nella giornata del 17 dicembre 2021 *“senza autorizzazione e senza farvi ritorno”*, oltre che di non avere svolto le mansioni assegnatele sino all'abbandono del posto di lavoro (v. doc. 02 fasc. p. resistente).

Sui fatti per cui è causa all'udienza del 3 maggio 2024 sono stati sentiti i testimoni di parte resistente Claudio Trogu e Pierpaolo Battolu.

Il primo, dopo avere premesso di ricoprire l'incarico di assistente tecnico amministrativo con responsabilità sul cantiere di Usellus e di quello di Pau, ha ricordato che il giorno il 17 dicembre 2021 gli operai addetti al cantiere di Pau, fra cui l'odierna ricorrente, erano stati spostati al cantiere di Usellus.

Ha riferito che vi era stato un grosso incendio nelle vicinanze del fabbricato di servizio, nonché sede dell'ufficio del complesso forestale, per cui *“si era reso necessario abbattere degli alberi di pino secchi e trasportare la legna dal fabbricato al deposito, posto a circa 300 metri. Tale trasporto doveva essere effettuato tramite un pick up guidato dal sig. Stefano Pisu. La ricorrente, insieme alle sue colleghe Elisabetta Mura e Scebba Marianna e ai colleghi Piergiorgio Meloni e Melis Roberto, quel giorno avrebbe dovuto aiutare a caricare la legna su tale mezzo, come gli era stato detto dal sig. Ecce”*.

Il teste ha precisato che il sig. Andrea Ecce era responsabile del presidio sia per il territorio di Pau che per quello di Usellus, mentre i capi squadra erano il sig. Armando Diana e il sig. Paolo Lavra, tutti in ferie il giorno 17 dicembre 2021.

Ha poi riferito che a metà mattina, tra le 10 e le 11 circa, *“forse dopo le 10:30”*, era arrivato il sig. Pisu a lamentarsi che stava eseguendo da solo il lavoro di caricamento della legna sul mezzo. Lo stesso aveva anche riferito che le sigg.re Mura, Scebba e Meloni erano andate via, perché “dovevano usufruire



di un permesso. Nei giorni successivi ho saputo che avevano chiesto un permesso al loro capo squadra sig. Lavra, che era in ferie quel giorno, preciso che le sigg.re non vennero da me ad avvisarmi prima di andarsene. Se non ricordo male per una delle operaie si trattava di un permesso di una mezza giornata ai sensi della legge n. 104, per le altre non ricordo esattamente, era comunque un permesso per mezza giornata. Non so quando il permesso venne richiesto dalla ricorrente al suo capo squadra”.

Il Trogu ha anche riferito che, quella stessa mattina, verso le 8:00, il sig. Daniele Meloni, responsabile di presidio di Villaurbana, si era recato nel sito dove c’era la legna e gli aveva confermato che gli operai erano lì, anche la sig.ra Scebba Marianna.

Le dichiarazioni rese dal Trogu sono state pienamente confermate dal teste Battolu, il quale, sentito sotto il vincolo del giuramento alla stessa udienza, ha riferito che quel giorno l’operaio Stefano Pisu era entrato nell’ufficio del complesso forestale dove si trovavano lo stesso Battolu e l’assistente tecnico Claudio Trogu, verso le 11:00, lamentandosi del fatto che stava svolgendo il lavoro da solo, perché non c’era nessun’altro ad aiutarlo, “non ricordo se disse anche che le sigg.re Scebba, Meloni e Mura si erano allontanate. So che quel giorno c’era una squadra di Pau che era stata trasferita a lavorare lì nel presidio di Usellus. Si trattava di Rossana Meloni, Elisabetta Mura, Marianna Scebba, Piergiorgio Meloni e Roberto Melis. C’era da movimentare della legna. Dopo che andò via il Pisu, sempre nella stessa mattinata, non ricordo a che ora precisamente, uscii per verificare se ci fossero gli operai dove si trovava la legna e trovai solo il Pisu, il quale mi disse che le operaie se n’erano andate, parlo di Meloni Rossana, Mura Elisabetta e Scebba Marianna”.

Il Battolu ha riferito che quello stesso giorno, prima della fine dell’orario lavorativo (quel giorno alle 14:12), era uscito nuovamente e nelle vicinanze degli uffici aveva incontrato gli operai Piergiorgio Meloni e Melis Roberto; il Meloni in quell’occasione gli aveva detto che “le sigg.re Scebba, Mura e Meloni erano andate via perché avevano chiesto il permesso al loro capo squadra del cantiere di Pau, io rilevai che avrebbero dovuto avvisare almeno chi c’era a Usellus quel giorno, almeno l’assistente tecnico sig. Trogu. Ricordo che quello stesso giorno, mentre stavo pranzando, mi chiamò la sig.ra Mura Elisabetta e mi disse che aveva chiesto un permesso per mezza giornata al suo capo squadra di Pau in base alla legge 104, mi disse che anche le altre avevano chiesto un permesso, non so che tipo di permesso. Dissi anche a lei che avrebbero dovuto avvisare prima di andare via dal presidio di Usellus”.

A parere della scrivente, alla luce delle dichiarazioni sopra riportate, deve ritenersi provato che la ricorrente, il giorno 17 dicembre 2021, era stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, avendo chiesto un permesso di mezza giornata al proprio capo squadra.

Non può ritenersi sufficiente, al fine di fondare la sanzione disciplinare irrogata, la sola circostanza



per cui la ricorrente non aveva avvisato l'assistente tecnico amministrativo Trogu prima di andare via, in quanto trattasi di elemento estraneo alla contestazione disciplinare, che ha avuto invece ad oggetto un allontanamento dal posto di lavoro a monte non autorizzato, non potendosi far ricadere sulla lavoratrice il fatto che il capo squadra degli operai del cantiere di Pau, sig. Lavra, che quel giorno era in ferie, non avesse avvisato il responsabile del cantiere di Usellus, dove era stata spostata a lavorare l'odierna ricorrente, in ordine al fatto che la Meloni aveva chiesto un permesso per potersi assentare dal posto lavoro prima della fine dell'orario lavorativo.

Occorre evidenziare, a tale proposito, che non è stata fornita alcuna prova da parte della convenuta che la ricorrente avesse chiesto il permesso al proprio capo squadra solo dopo essere andata via dal presidio, essendo anzi emerso il contrario, sulla base di quanto l'operaio Piergiorgio Meloni aveva riferito al Battolu quello stesso giorno.

D'altro canto, anche a voler ritenere che sia stata oggetto di contestazione, la condotta della ricorrente, consistita nell'essere andata via dal presidio senza prima avere avvisato l'assistente tecnico Claudio Trogu, non appare connotata da quella particolare gravità che è richiesta dal contratto collettivo regionale di lavoro (artt. 5 e 6) al fine di giustificare l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico (v. doc. 05 p. resistente).

Né può ritenersi fornita adeguata prova da parte della convenuta in ordine al fatto che la ricorrente, prima di assentarsi dal posto di lavoro, non avesse svolto le mansioni assegnatele.

Difatti, entrambi i testimoni sentiti nel corso del giudizio hanno riferito che il Pisu era andato a lamentarsi del fatto che stesse svolgendo il lavoro da solo a metà mattinata, secondo il Trogu dopo le 10:30, quindi del tutto verosimilmente solamente dopo che la ricorrente era già andata via, mentre con riferimento alla prima parte della mattinata vi è la prova che la ricorrente si fosse recata sul posto di lavoro, essendo stata vista intorno alle 8:00 da Daniele Meloni, responsabile di presidio di Villaurbana, sul luogo dove si trovava la legna da caricare sul mezzo.

Deve pertanto ritenersi non sufficientemente provata la fondatezza degli addebiti contestati dalla convenuta nei confronti della ricorrente, senza necessità di esaminare l'ulteriore eccezione inerente alla genericità della contestazione.

In conseguenza dei rilievi che precedono, il ricorso deve essere accolto e deve essere disposto l'annullamento della sanzione disciplinare conservativa irrogata dalla agenzia Forestas alla lavoratrice Rossana Meloni e la conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione per una giornata lavorativa, essendo stata documentata l'esecuzione della sanzione disciplinare con sospensione della retribuzione il giorno 23 maggio 2022, come da provvedimento prot. n. 3790 del 16 maggio 2022 (doc. 4 all. ricorso).



5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa indeterminabile (cfr. Cass. n. 24979 del 2018) di bassa complessità (corrispondente al valore minimo di 26.000,00), della materia trattata e della semplicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico per il totale di una giornata lavorativa irrogata a MELONI Rossana dall'Agenzia Forestale Regionale per Lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna – Forestas, con provvedimento protocollo n. 2504 del 23 febbraio 2022 e, per l'effetto, condanna la resistente, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione per una giornata lavorativa;

2) condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi Euro 2.744,00, di cui Euro 49,00 per spese vive ed Euro 2.695,00 per compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Oristano, il 10 luglio 2024.

Il Giudice

(dott.ssa Consuelo Mighela)

